



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Protocollo: 77259/RU

Rif.

Direzione Dogane
Ufficio Regimi e procedure doganali

Alle Direzioni interregionali, regionali
e interprovinciale

Agli Uffici delle Dogane

e, per conoscenza

Alla Direzione organizzazione e
digital transformation

Roma, 17 Luglio 2019

OGGETTO: Linee guida EORI - Documento di lavoro DIH 18/005 rev. 3
del 18.6.2019

Si comunica che in seno al Comitato codice doganale sezione integrazione e armonizzazione dei dati sono state definiti i nuovi orientamenti in materia di EORI, disponibili anche in lingua italiana, che sono stati allineati al CDU e dai quali sono stati eliminati i riferimenti alle disposizioni del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341, a seguito dell'adeguamento del sistema informatico unionale alle disposizioni del Codice doganale dell'Unione.

Il sistema di registrazione degli operatori economici, introdotto con il Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009, che non ha subito modifiche sostanziali in ordine alla sua regolamentazione con l'avvio del CDU, è stato, tuttavia, oggetto di taluni miglioramenti che prevedono, tra l'altro, la registrazioni di nuovi dati, come la data di scadenza di un codice EORI o l'indicazione relativa allo stabilimento nella UE di un operatore terzo, di cui è stata data comunicazione con nota prot.23924 RU del 01.03.2018 della ex Direzione centrale tecnologie per l'innovazione.

Le linee guida allegate saranno pubblicate sul sito internet dell'Agenzia nella sezione dedicata al CDU.

Esse, sebbene non siano giuridicamente vincolanti, costituiscono un utile strumento di ausilio per gli uffici doganali e per i soggetti interessati alla registrazione prevista dall'art.9 del CDU per interpretare e applicare in maniera uniforme le pertinenti disposizioni del codice del regolamento delegato ed esecutivo.

Il Direttore Centrale
Roberta de Robertis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo 39/93



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Direzione B – Digitalizzazione delle politiche fiscali e doganali
Unità B1 – Processi e dati, rapporti con la clientela e pianificazione

Bruxelles, 18/06/2019
TAXUD B.1 (2018) 5125867

DIH 18/005 Rev.3

Documento di lavoro IT

REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO



Esclusione della responsabilità

Occorre sottolineare che il presente documento di orientamento non costituisce un atto giuridicamente vincolante e ha natura esplicativa. Le disposizioni giuridiche della normativa doganale prevalgono sul contenuto del documento di orientamento e dovrebbero essere sempre consultate. I testi autentici degli strumenti giuridici dell'UE sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Oltre al presente documento possono esistere anche istruzioni nazionali o note esplicative.

INDICE

Registrazione e identificazione degli operatori economici	1
Introduzione	6
Obiettivo	6
1. Registrazione	9
1.1. Chi deve registrarsi per ottenere un codice EORI?	9
1.1.1. Operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione	9
1.1.2. Operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione	10
1.1.3. Persone diverse dagli operatori economici (articolo 6 dell'AD CDU)	11
1.1.4. Rappresentanze diplomatiche dell'UE, missioni diplomatiche di paesi terzi, organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative	12
1.2. Luogo di registrazione	12
1.2.1. Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione (cfr. sezione 1.1.1) devono essere registrati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui sono stabiliti (articolo 9, paragrafo 1, del CDU)	12
1.2.2. Gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione devono essere registrati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui prevedono di effettuare la prima operazione fra quelle elencate al punto 1.1.2 (cfr. articolo 5, paragrafo 6, dell'AD CDU)	15
1.3. Il processo di registrazione	16
1.3.1. Dati conservati nel sistema centrale EORI	16
1.3.2. Invalidamento e cancellazione del codice EORI	17
2. Utilizzazione del codice EORI	18
3. Gli attori interessati al sistema EORI e le loro attività principali	23
3.1. Commissione europea	23
3.2. Stati membri	23
3.3. Operatori economici o altre persone	23
3.4. Utenti	24
4. Tutela dei dati personali e sistema EORI	25
4.1. Regola generale	25
Gli Stati membri devono coinvolgere le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati nella raccolta e nella gestione dei dati caricati nel sistema centrale EORI	25
4.1.1. Informazioni da fornire	26
Fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), le persone i cui dati personali sono trattati ai fini dell'attribuzione di un codice EORI devono essere informate:	26
4.1.2. Pubblicazione dei dati di identificazione e di registrazione	26
Allegato I	28

Dato 1 - Codice EORI	28
Allegato II	32
Société en Commandite Simple (SCS)	32

Elenco delle abbreviazioni e degli acronimi

AEO	Operatore economico autorizzato
ATA	Ammissione temporanea
CPD	Carnet CPD
OE	Operatore economico
EORI	Registrazione e identificazione degli operatori economici
EOS	Sistema degli operatori economici
UE	Unione europea
GU	Gazzetta ufficiale
SM	Stato membro
TIR	Trasporto internazionale delle merci su strada
CDU	Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10 ottobre 2013, pag. 1)
AD CDU	Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29 dicembre 2015, pag. 1)
AE CDU	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29 dicembre 2015, pag. 558)
IVA	Imposta sul valore aggiunto

Introduzione

Obiettivo

L'obiettivo principale degli orientamenti EORI è quello di far sì che le amministrazioni doganali e gli operatori commerciali degli Stati membri applichino in maniera uniforme e interpretino secondo criteri comuni la legislazione concernente l'EORI a norma del CDU.

Status e aggiornamenti

Il sistema EORI è istituito al fine di agevolare la registrazione degli operatori economici di cui all'articolo 9 del codice doganale dell'Unione (CDU).

Per codice EORI s'intende un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell'Unione, assegnato da un'autorità doganale a un operatore economico o a un'altra persona al fine di registrarli ai fini doganali (articolo 1, punto 18, dell'AD CDU). Le norme relative ai codici EORI sono previste all'articolo 9 del CDU, agli articoli da 3 a 7 dell'AD CDU e agli articoli 6 e 7 dell'AE CDU.

Le disposizioni concernenti il codice EORI non limitano né compromettono i diritti e i doveri derivanti da normative che disciplinano gli eventuali obblighi di registrarsi per ottenere altri codici di identificazione che siano previsti dai singoli Stati membri in campi diversi da quello doganale, quali la fiscalità o il settore statistico.

Mediante la registrazione ai fini doganali in uno Stato membro, gli operatori possono ottenere un codice EORI che è valido in tutta l'Unione europea. Ovviamente, per beneficiare appieno dell'uso di un codice di identificazione unico, i titolari devono servirsi del codice EORI – una volta assegnato – in tutte le comunicazioni con ogni autorità doganale dell'Unione europea, qualora sia richiesto un identificatore doganale.

Le autorità doganali presenti nell'Unione europea devono potere accedere in modo agevole e affidabile ai dati riguardanti la registrazione e l'identificazione degli operatori. A tal fine è stato creato un sistema elettronico centrale per la conservazione dei dati concernenti la registrazione degli operatori economici e di altre persone e per lo scambio dei dati concernenti i codici EORI fra

le autorità doganali. In questo sistema centrale vengono inseriti i dati elencati al titolo I, capitolo 3, dell'allegato 12-01 dell'AD CDU.

Il codice EORI è assegnato alla persona interessata, a titolo gratuito, dalle autorità doganali competenti degli Stati membri.

I requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone sono stabiliti all'allegato 12-01 dell'AD CDU e i formati e i codici di tali requisiti comuni sono specificati all'allegato 12-01 dell'AE CDU.

Il 5 marzo 2018 la Commissione europea ha introdotto EOS v3.11.0.0, che include l'applicazione EORI2 e fa parte dell'attuazione a livello informatico del codice doganale dell'Unione in conformità del programma di lavoro istituito a tal fine.

L'applicazione EORI2 si è resa necessaria a seguito delle modifiche legislative apportate dal codice doganale dell'Unione e dal relativo atto delegato e di esecuzione.

Apporta i seguenti miglioramenti al commercio e alle dogane:

- per i codici EORI che non sono più attivi, la data di scadenza è un dato obbligatorio. Le informazioni devono essere conservate per dieci anni dopo la data di scadenza al fine di agevolare la correzione delle dichiarazioni doganali presentate prima della cessazione dell'attività doganale da parte dell'operatore economico;
- per gli operatori economici con un indirizzo in un paese terzo sono disponibili informazioni che indicano se tale operatore economico sia considerato stabilito o meno nel territorio doganale dell'Unione e abbia quindi il diritto di presentare una dichiarazione in dogana nell'UE non soltanto nelle situazioni limitate di cui all'articolo 170, paragrafo 3, del CDU. Ciò consente alle dogane di evitare controlli farraginosi alle frontiere al momento dell'effettiva presentazione della dichiarazione in dogana. Si tratta di un contributo per garantire un flusso regolare di merci oltre confine;
- il formato dei campi contenenti i nomi delle società è adattato alle norme internazionali, il che comporta una maggiore dimensione dei campi. È ora possibile inserire nomi di società fino a un massimo di 512 caratteri. Per la denominazione abbreviata utilizzata negli scambi di dati internazionali sono disponibili 70 caratteri.

A decorrere dal 5 marzo 2018 il regolamento delegato (UE) 2016/341, concernente le norme transitorie relative a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, se i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, non è più applicabile all'EORI. Esso si applica, tuttavia, alla dichiarazione in dogana finché il sistema nazionale per la dichiarazione delle merci non viene aggiornato conformemente al CDU. In tale contesto, tutti i riferimenti all'allegato B dell'AD CDU contenuti nel presente documento vanno intesi come riferimenti all'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 per gli Stati membri i cui sistemi di dichiarazione non sono stati aggiornati ai requisiti del CDU.

A seguito dell'esperienza pratica e in considerazione delle situazioni molto specifiche che derivano dall'applicazione del sistema EORI, i relativi orientamenti devono venire ulteriormente spiegati e illustrati con esempi delle migliori pratiche su base permanente quando se ne presenti la necessità.

Definizioni

"*Operatore economico*": una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale (articolo 5, punto 5, del CDU).

"*Persona*": una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (articolo 5, punto 4, del CDU).

"*Persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione*":

- a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione;
- b) se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione (articolo 5, punto 31, del CDU).

"*Stabile organizzazione*":

- una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche
- e
- attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona (articolo 5, punto 32, del CDU).

"*Il territorio doganale dell'Unione*" è definito all'articolo 4 del CDU.

1. REGISTRAZIONE

1.1. Chi deve registrarsi per ottenere un codice EORI?

1.1.1. Operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione

Gli operatori economici stabiliti nell'UE devono essere sempre registrati nello Stato membro in cui sono stabiliti. Anche se la prima operazione ha luogo in un altro Stato membro, gli operatori economici devono chiedere l'attribuzione del codice EORI alle autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti.

Durante il processo di registrazione, gli operatori economici devono rispettare le normative nazionali dello Stato membro in cui sono stabiliti.

Il diritto nazionale di ciascuno Stato membro stabilisce chi è considerato persona fisica e quali entità siano considerate persone giuridiche o associazioni di persone sprovviste di personalità giuridica ma aventi la capacità di agire.

Esempi di forme giuridiche di entità che, conformemente al diritto nazionale degli Stati membri, sono persone giuridiche o associazioni di persone sprovviste di personalità giuridica ma aventi la capacità di agire figurano nell'allegato II del presente documento.

Alle entità che sono persone giuridiche o che sono sprovviste di personalità giuridica ma hanno la capacità di agire e che, nel quadro delle loro attività, intervengono in attività contemplate dalla normativa doganale, deve essere attribuito un codice EORI. Ciascuna entità può avere un solo codice EORI, da utilizzare, come prescritto, in tutte le comunicazioni con qualsiasi autorità doganale dell'Unione europea.

Di conseguenza, un fornitore stabilito nell'Unione europea che non interviene in attività contemplate dalla normativa doganale e fornisce materie prime già in libera pratica a un produttore stabilito nell'Unione europea, non è tenuto a chiedere l'assegnazione di un codice EORI. Analogamente, un trasportatore che non interviene in attività contemplate dalla normativa doganale di uno Stato membro e che provvede soltanto al trasporto di merci in libera pratica all'interno del territorio doganale dell'Unione, non è tenuto ad avere un codice EORI.

Occorre tenere conto del fatto che, in ragione della procedura amministrativa prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro, la registrazione EORI potrebbe richiedere diversi giorni. Gli operatori economici devono avviare la procedura di registrazione per l'attribuzione di un codice EORI prima di iniziare a effettuare attività contemplate dalla normativa, ad esempio prima di avviare operazioni di esportazione o importazione (se queste operazioni, in ragione dell'attività commerciale della persona interessata, sono pianificate nell'immediato futuro).

Casi specifici di registrazione EORI:

- a) persona fisica che cambia il proprio luogo di residenza.

Nel caso in cui una persona fisica a cui lo Stato membro di residenza ha assegnato un codice EORI trasferisca il suo luogo di residenza dallo Stato membro emittente a un altro, non è necessario richiedere un altro codice EORI.

Esempio:

Una persona fisica registrata in Austria con un codice EORI e che svolge attività commerciali in Austria trasferisce il suo luogo di residenza abituale dall'Austria alla Germania, mentre le sue attività commerciali continuano ad essere svolte in Austria.

Dal momento che l'identità della persona non è cambiata, non è necessario modificare la registrazione EORI. Questa persona deve mantenere la registrazione EORI in Austria e modificare soltanto il suo luogo di residenza abituale nella banca dati EORI.

- b) gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione titolari di carnet ATA o CPD hanno l'obbligo di registrazione – articolo 9, paragrafo 1, del CDU.

Esempio:

Un operatore economico tedesco che dichiara delle merci ai fini dell'esportazione temporanea per esposizione con carnet ATA deve richiedere un codice EORI.

1.1.2. Operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione

Gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione devono registrarsi ai fini dell'attribuzione del codice EORI se effettuano una delle attività elencate qui di seguito (cfr. articolo 5 dell'AD CDU):

(a) presentano nel territorio doganale dell'Unione una dichiarazione doganale diversa dalle seguenti dichiarazioni:

- i. una dichiarazione doganale effettuata in conformità agli articoli da 135 a 144 dell'AD CDU;
 - Dichiarazione verbale di cui agli articoli da 135 a 137.
 - Dichiarazione doganale effettuata con qualsiasi altro atto di cui agli articoli da 138 a 142.
 - Dichiarazione doganale su supporto cartaceo di cui all'articolo 143.
 - Spedizioni postali di cui all'articolo 144.
- ii. una dichiarazione doganale effettuata ai fini del regime di ammissione temporanea (ad esempio per un'esposizione) o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime.

Tuttavia, gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime se la registrazione è richiesta per l'uso del sistema di gestione delle garanzie.

Gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione titolari di carnet ATA o CPD non dovranno richiedere un codice EORI per il vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime.

Esempio:

Un operatore economico canadese che dichiara delle merci per immissione in regime di ammissione temporanea vincolata a un carnet ATA non deve presentare domanda di attribuzione del codice EORI.

- iii. una dichiarazione doganale effettuata ai sensi della convenzione relativa ad un regime comune di transito¹ da un operatore economico stabilito in un paese di transito comune.

Tuttavia, gli operatori economici stabiliti in un paese di transito comune si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale ai sensi della convenzione relativa ad un regime comune di transito se tale dichiarazione contiene gli

¹ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

elementi informativi di una dichiarazione sommaria di entrata o è utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza;

- iv. una dichiarazione doganale effettuata nell'ambito del regime di transito unionale da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino.

Tuttavia, gli operatori economici stabiliti ad Andorra o a San Marino si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale effettuata nell'ambito del regime di transito unionale se tale dichiarazione contiene gli elementi informativi di una dichiarazione sommaria di entrata o è utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza;

- (b) presentano una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nel territorio doganale dell'Unione;
- (c) presentano una dichiarazione di custodia temporanea nel territorio doganale dell'Unione;
- (d) agiscono in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea.

Tuttavia, un operatore economico che agisce in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea non si registra se dispone di un numero di identificazione unico di un paese terzo, assegnato nel quadro di un programma di partenariato commerciale di un paese terzo riconosciuto dall'Unione;

- (e) agiscono in qualità di trasportatore collegato al sistema doganale, che chiede di ricevere una delle notifiche previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la presentazione o la modifica di dichiarazioni sommarie di entrata.

Esempio

- Un esportatore cinese o svizzero le cui merci sono spedite a un destinatario stabilito nell'Unione europea non è tenuto a presentare domanda di attribuzione del codice EORI. Se però vuole, ad esempio, presentare nell'Unione una delle dichiarazioni testé elencate, deve registrarsi ai fini dell'attribuzione del codice EORI.

Dal momento che il processo di registrazione potrebbe richiedere diversi giorni in ragione della procedura amministrativa prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro, si raccomanda agli operatori economici non stabiliti nell'Unione europea (cfr. sezione 1.2 per informazioni dettagliate sulle autorità responsabili della registrazione EORI) di registrarsi in anticipo nello Stato membro in cui hanno programmato di avviare una delle attività di cui sopra.

1.1.3. Persone diverse dagli operatori economici (articolo 6 dell'AD CDU)

Le persone diverse dagli operatori economici si registrano nelle seguenti situazioni:

- (a) la registrazione è richiesta a norma della legislazione dello Stato membro;
- o
- (b) la persona effettua operazioni per le quali è necessario un codice EORI a norma dell'allegato A e dell'allegato B dell'AD CDU.

Il codice EORI non è richiesto se una persona diversa da un operatore economico presenta una dichiarazione doganale verbale.

Le persone diverse dagli operatori economici titolari di carnet ATA o CPD non dovranno richiedere un codice EORI per il vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'AD CDU, se le autorità doganali lo ritengono giustificato, la registrazione non è richiesta se la persona presenta dichiarazioni doganali soltanto in via occasionale.

A seconda delle condizioni specifiche, l'autorità doganale dello Stato membro può decidere il numero massimo di dichiarazioni doganali/anno che una persona può presentare senza disporre di un codice EORI.

1.1.4. Rappresentanze diplomatiche dell'UE, missioni diplomatiche di paesi terzi, organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative

Le rappresentanze diplomatiche dell'UE e le missioni diplomatiche di paesi terzi non devono chiedere codici EORI.

Esempio:

L'ambasciata tedesca a Zagabria non è un operatore economico quale definito all'articolo 5, punto 5, del CDU. Non è pertanto richiesta la registrazione EORI.

Se è necessaria una registrazione per ragioni pratiche, ad esempio perché l'ambasciata tedesca a Zagabria effettua operazioni per le quali è necessario un codice EORI a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del CDU, la dogana croata è l'autorità competente a emettere il codice EORI in quanto l'ambasciata tedesca a Zagabria è stabilita in Croazia.

Per le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative è necessario esaminare i singoli casi. Di norma (anche se esistono eccezioni), le organizzazioni internazionali non effettuano attività contemplate dalla normativa doganale e non esercitano un'attività imprenditoriale. Non si può, tuttavia, escludere che in alcuni casi esse esercitino un'attività coperta dalla normativa doganale; in questo caso saranno loro assegnati codici EORI.

Le attività delle organizzazioni non governative possono rivestire carattere imprenditoriale. Alcune di tali organizzazioni saranno pertanto assimilate a operatori economici e dovranno disporre di un codice EORI, anche se gran parte delle loro operazioni di importazione ed esportazione beneficia di franchigia doganale.

1.2. Luogo di registrazione

1.2.1. Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione (cfr. sezione 1.1.1) devono essere registrati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui sono stabiliti (articolo 9, paragrafo 1, del CDU).

Esempio:

L'impresa C stabilita in Svezia presenta una dichiarazione doganale d'importazione in Ungheria. Dal momento che l'impresa C è stabilita in Svezia, deve avere un codice EORI attribuito dall'autorità doganale svedese anche se le sue attività doganali sono interamente svolte in Ungheria. Questo codice EORI deve essere dichiarato per il dato 3/18 (numero di identificazione del dichiarante).

Casi specifici di registrazione EORI – Imprese multinazionali

Si applicano due principi di base per determinare dove viene emesso il codice EORI:

– l'OE deve essere una "persona" (quale definita all'articolo 5, punto 4, del CDU) all'interno di un particolare Stato membro dell'UE. Pertanto,

– deve essere emesso soltanto un codice EORI per "persona".

Le imprese multinazionali sono solitamente costituite da un'impresa madre e da varie entità, ciascuna delle quali è una **persona giuridica individuale**, ossia un'entità giuridica a sé stante iscritta nel registro delle imprese locali conformemente al diritto delle società dello Stato membro in cui l'entità in questione è stabilita, oppure assume la forma di **un'associazione di persone** sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire.

In tali casi, ciascuna entità che è una "persona" a sé stante e "svolge attività commerciali contemplate dalla normativa doganale" può ottenere il proprio codice EORI.

Esempio:

L'impresa madre M è stabilita in Germania. Ha due entità: S1, registrata in Belgio, e S2, registrata in Austria. Entrambe le entità sono persone giuridiche.

L'impresa madre M non interviene in alcuna attività contemplata dalla normativa doganale in qualche Stato membro, a differenza delle sue entità.

All'impresa madre M non deve essere assegnato un codice EORI, poiché non è un operatore economico secondo la definizione dell'articolo 5, punto 5, del CDU (non interviene in attività contemplate dalla normativa doganale di uno Stato membro). Tuttavia, le sue entità sono soggette all'obbligo previsto dall'articolo 9 del CDU e devono quindi avere un codice EORI. L'entità S1 avrà un codice EORI attribuito dall'autorità doganale belga e l'entità S2 avrà un codice EORI attribuito dall'autorità doganale austriaca.

Le imprese multinazionali: alcune entità non sono "persone" secondo la definizione dell'articolo 5, punto 4, del CDU

Le imprese multinazionali possono essere altresì costituite da un'impresa madre e da varie entità localizzate in diversi Stati membri. A norma del diritto nazionale delle società, alcune di tali entità sono "**persone**", ossia entità giuridiche a sé stanti iscritte nel registro delle imprese locali, **conformemente al diritto delle società dello Stato membro** in cui esse sono stabilite, o associazioni di persone sprovviste di personalità giuridica ma aventi la capacità di agire. Viceversa altre entità sono uffici, strutture o sedi della stessa impresa ma non sono "persone" secondo la definizione dell'articolo 5, punto 4 del CDU, per cui a tali entità non può essere assegnato un codice EORI.

Soltanto una "persona" può agire in una transazione doganale o esserne parte, ad esempio presentare una dichiarazione in dogana (articolo 5, punto 12, del CDU), agire come rappresentante (articolo 18 del CDU) o ottenere un'autorizzazione relativa a regimi doganali speciali (in tutti questi casi il CDU, l'AD CDU o l'AE CDU fanno riferimento a una "persona").

Esempio 1:

L'impresa madre C è stabilita in Francia. Ha le seguenti entità: S1, stabilita in Estonia, S2, stabilita in Germania, e S3, stabilita nei Paesi Bassi. Nessuna di queste entità è una "persona" quale definita all'articolo 5, punto 4, del CDU.

L'impresa madre C svolge attività commerciali contemplate dalla normativa doganale in vari Stati membri.

L'impresa madre C riceve un codice EORI dall'autorità doganale francese poiché è un "operatore economico" (è una persona e, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale) stabilito in Francia.

Le sue entità (S1, S2 e S3) non hanno un codice EORI poiché nessuna di esse è una "persona" secondo la definizione dell'articolo 5, punto 4, del CDU.

Di conseguenza, quando l'impresa madre C presenta una dichiarazione in dogana per l'importazione di merci da consegnare a una delle sue entità, deve essere fornito il codice EORI dell'impresa madre C per il dato 3/16 (numero di identificazione dell'importatore) e per il dato 3/18 (numero di identificazione del dichiarante).

Esempio 2:

L'impresa madre IM è stabilita in Germania. Ha le seguenti unità: E1, stabilita in Austria, E2, stabilita in Romania, ed E3, stabilita in Slovacchia.

L'entità E1 è registrata in Austria e secondo il diritto austriaco è una persona giuridica. Viceversa, a norma delle disposizioni del diritto rumeno e di quello slovacco, le entità E2 ed E3 non sono persone giuridiche né associazioni di persone sprovviste di personalità giuridica ma aventi la capacità di agire. Di conseguenza, non sono "persone" secondo la definizione dell'articolo 5, punto 4, del CDU.

L'impresa madre IM e l'entità E1 svolgono attività commerciali contemplate dalla normativa doganale in vari Stati membri.

Sia l'impresa madre IM sia l'entità E1 ricevono un proprio codice EORI, poiché sono ambedue "operatori economici" secondo la definizione dell'articolo 5, punto 5, del CDU (sono persone e, nel quadro delle loro attività, intervengono in attività contemplate dalla normativa doganale). Il codice EORI viene attribuito all'impresa madre IM dalle autorità doganali tedesche e all'entità E1 dall'autorità doganale austriaca.

Le entità E2 ed E3 non hanno un codice EORI poiché nessuna delle due è una "persona" secondo la definizione dell'articolo 5, punto 4, del CDU e, di conseguenza, non sono "operatori economici".

L'entità E1 può presentare una dichiarazione in dogana. Tuttavia, l'impresa madre IM può anche agire in qualità di rappresentante dell'entità E1. L'impresa madre IM effettua una dichiarazione doganale all'importazione delle merci che saranno consegnate all'entità E1. Il codice EORI dell'impresa madre IM deve essere fornito per il dato 3/18 (numero di identificazione del dichiarante), mentre il codice EORI dell'entità E1 deve essere fornito per il dato 3/16 (numero di identificazione dell'importatore).

Per quanto riguarda le entità E2 ed E3, si veda anche l'esempio 1.

Esempio 3:

L'impresa madre M è una persona giuridica con sede negli Stati Uniti. Ha le seguenti unità: sede statutaria R1, stabilita in Irlanda, sede statutaria R2, stabilita in Polonia, e sede statutaria R3, stabilita in Danimarca.

Secondo il diritto nazionale dei rispettivi paesi d'insediamento nessuna delle tre sedi statutarie, R1, R2 e R3, è una persona giuridica o un'associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire. Pertanto nessuna di esse è una "persona" ai sensi dell'articolo 5, punto 4, del CDU.

Per mezzo delle sue tre entità europee l'impresa madre M svolge attività commerciali contemplate dalla normativa doganale.

Di conseguenza, l'impresa M è un operatore economico (articolo 5, punto 5, del CDU: infatti è una "persona" e, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale). Inoltre è stabilita nell'Unione europea, poiché ha la propria sede statutaria (articolo 5, punto 31, del CDU). L'impresa M deve avere il codice EORI. **Tuttavia, a fini doganali, gli operatori economici e le altre persone possono avere un solo codice EORI.**

Pertanto, e anche se l'impresa M dispone di sedi statutarie in diversi Stati membri, può chiedere e utilizzare **un solo codice EORI**, che le viene assegnato da uno degli Stati membri in questione, ossia l'Irlanda, la Polonia o la Danimarca. L'indirizzo dell'impresa M negli Stati Uniti deve essere indicato nei dati di registrazione quale indirizzo di stabilimento anche se l'impresa è altresì considerata stabilita in tre Stati membri in ragione della presenza di tre sedi statutarie. Gli operatori economici con indirizzo in un paese terzo sono tenuti a fornire un'indicazione in merito al fatto che l'operatore economico sia stabilito o meno nel territorio doganale dell'Unione, informazione che deve altresì essere registrata nella banca dati EORI.

Va osservato che le sue entità sono situate in differenti Stati membri, in ciascuno dei quali l'impresa M può essere tenuta a registrarsi per ottenere un numero di identificazione utilizzato in campi diversi da quello doganale, quali la fiscalità o il settore statistico – ad esempio, il numero di partita IVA.

1.2.2. Gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione devono essere registrati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui prevedono di effettuare la prima operazione fra quelle elencate al punto 1.1.2 (cfr. articolo 5, paragrafo 6, dell'AD CDU).

Se richiesta, la registrazione è effettuata

- presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui l'operatore economico presenta una dichiarazione

o

- presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui l'operatore economico chiede che sia presa una decisione.

Esempio:

L'impresa C è stabilita in Russia e gestisce i mezzi di trasporto con i quali le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

Le sue operazioni riguardano vari Stati membri. L'impresa C trasporta merci e presenta la sua prima dichiarazione sommaria di entrata in Polonia. Nella dichiarazione sommaria di entrata deve essere inserito il codice EORI della persona che la presenta. Per ottenere il codice EORI, l'impresa C deve seguire le disposizioni nazionali della Polonia. Il codice EORI attribuito viene utilizzato per completare la dichiarazione sommaria di entrata e per le future esigenze di identificazione dell'impresa C nei rapporti con le autorità doganali dell'UE.

Esempio:

Il richiedente una decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante (ITV) deve registrarsi prima di chiedere che sia presa una decisione ITV.

In caso di domanda presentata utilizzando una tecnica di elaborazione di dati elettronici, deve essere sempre fornito il codice EORI del richiedente (dato 3/2 – Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione).

1.3. Il processo di registrazione

Le norme che disciplinano il processo di registrazione ai fini dell'attribuzione del codice EORI sono stabilite dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.

Le autorità doganali dello Stato membro non devono ultimare la registrazione dei dati elencati nell'allegato 12-01 dell'AD CDU prima dell'autenticazione delle informazioni fornite.

Prima di attribuire un codice EORI, le autorità responsabili degli Stati membri devono consultare il sistema EORI per verificare che alla persona in questione non sia già stato assegnato un codice EORI. Le consultazioni devono essere basate sull'ortografia della denominazione della persona indicata nei documenti di identificazione.

Al fine di ottimizzare il flusso del processo di registrazione, gli Stati membri emittenti devono caricare il prima possibile la nuova registrazione EORI nel sistema EOS centrale allo scopo di evitare che l'operatore economico possa utilizzare l'EORI prima che sia reso disponibile tramite l'EOS centrale alle altre amministrazioni doganali nazionali.

L'identità degli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione può essere confermata da:

– nel caso di una persona fisica: un passaporto valido o un altro documento di viaggio (cfr. articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016); o

– nel caso di persone giuridiche o associazioni di persone: un documento rilasciato dal registro delle imprese (originale o copia autentica di un documento ufficiale che attesti i dati identificativi e sia stato rilasciato dalle autorità responsabili del registro delle imprese o dalle camere di commercio di uno Stato membro o del paese terzo in questione).

Informazioni dettagliate sul procedimento di attribuzione del codice EORI sono disponibili nei siti web delle autorità doganali nazionali degli Stati membri all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en

1.3.1. Dati conservati nel sistema centrale EORI

Il sistema centrale EORI memorizza i dati elencati nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 3, dell'allegato 12-01 dell'AD CDU. Alcuni dati sono forniti obbligatoriamente dagli Stati membri, altri sono facoltativi.

Gli Stati membri devono caricare periodicamente nel sistema centrale i dati 1-5, 9-10 e 14-15 elencati nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 3, dell'allegato 12-01 dell'AD CDU concernenti gli operatori economici e le altre persone ogni volta che sono attribuiti nuovi codici EORI o intervengono cambiamenti in tali dati. Essi comprendono:

Dato 1 - Codice EORI

Dato 2 - Nome completo della persona

Dato 3 - Indirizzo di stabilimento/residenza

Dato 4 - Stabilimento nel territorio doganale dell'Unione

Dato 5 - Numero di partita IVA ove attribuito dagli Stati membri

Dato 9 - Consenso accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3

Dato 10 - Denominazione abbreviata

Dato 14 - Data di inizio del codice EORI

Dato 15 - Data di scadenza del codice EORI

Quando i sistemi nazionali richiedono i dati 6-8 e 11-13 elencati nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 3, dell'allegato 12-01 dell'AD CDU, gli Stati membri li caricano nel sistema centrale EORI. Per i dati caricati nel sistema centrale si utilizzano i codici di cui all'allegato 12-01 dell'AE CDU. L'allegato 12-01 è pubblicato sulla pagina web TAXUD alla sezione "EU Customs data model html publication":

<https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/EUCDM/EN/index.htm>

Le spiegazioni concernenti i dati che devono essere obbligatoriamente raccolti dagli Stati membri per l'attribuzione di un codice EORI sono riportate nell'allegato I del presente documento di orientamento.

1.3.2. Invalidamento e cancellazione del codice EORI

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del CDU, le autorità doganali invalidano un codice EORI conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 7 dell'AD CDU:

- su richiesta della persona registrata, nel qual caso la persona registrata o il suo rappresentante presenta una richiesta all'autorità doganale;
- quando l'autorità doganale è a conoscenza (ad esempio, l'autorità doganale ha accesso a documenti attestanti che la società ha cessato la propria attività in conseguenza di un fallimento) del fatto che la persona registrata ha cessato le attività che richiedono la registrazione.

L'autorità doganale annota la data di invalidamento del codice EORI e la comunica alla persona registrata.

Nel caso in cui un operatore economico riprenda un'attività cessata in precedenza, deve registrarsi nuovamente. In tal caso, è possibile riutilizzare il vecchio codice EORI.

Il codice EORI può essere cancellato dalla banca dati soltanto dopo 10 anni dalla data di scadenza.

2. UTILIZZAZIONE DEL CODICE EORI

Una volta attribuito, il codice unico EORI deve essere utilizzato in tutte le transazioni e le attività doganali espletate in tutta l'Unione, ogniqualvolta vi sia l'obbligo di utilizzare un identificatore.

In alcuni casi, il codice EORI è un elemento facoltativo o condizionale nelle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita o nelle dichiarazioni doganali. Tuttavia, per beneficiare delle agevolazioni associate all'autorizzazione AEO rilasciata nell'UE, è necessario indicare il codice EORI in tali dichiarazioni. Occorre inoltre inserire il codice EORI nella domanda di autorizzazione AEO. Il codice EORI può essere altresì utilizzato in altri settori economici, quali la circolazione di prodotti destinati all'esportazione sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa (si veda, ad esempio, il regolamento (CE) n. 684/2009, allegato 1, tabella 1, dato 5h).

Poiché il processo di registrazione potrebbe richiedere diversi giorni in ragione della procedura amministrativa prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro, gli operatori economici a cui non è stato attribuito il codice EORI devono avviare la procedura di registrazione in anticipo, ossia prima di presentare una dichiarazione sommaria o doganale. La presentazione "all'ultimo minuto" della domanda di registrazione ai fini del codice EORI (ad esempio, all'ufficio doganale di entrata) potrebbe provocare ritardi nel trattamento delle dichiarazioni sommarie o doganali, giacché le informazioni relative al codice EORI appena assegnato non sarebbero immediatamente disponibili nei sistemi doganali elettronici.

Le tabelle seguenti riepilogano i casi in cui l'utilizzo del codice EORI è obbligatorio, con la menzione che gli elementi informativi richiesti nelle dichiarazioni sommarie di entrata si riferiscono all'ICS 1.

Dichiarazione sommaria			Dichiarazione di transito comprendente informazioni per la dichiarazione sommaria di entrata e di uscita
Funzione	Entrata	Uscita	
Trasportatore	<p>Condizionale: il codice EORI deve essere indicato quando la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone di tale codice in caso di vettori che non agiscono in qualità di trasportatori ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea.</p> <p>Obbligatorio: nelle situazioni contemplate dall'articolo 185, paragrafo 3, lettera a), e dall'articolo 188, paragrafo 2, dell'AE CDU, deve essere indicato il codice EORI</p>	-	Il codice EORI è richiesto soltanto se il trasportatore è diverso dall'obbligato principale; in caso contrario il codice EORI è facoltativo.

Dichiarazione sommaria			
Funzione	Entrata	Uscita	Dichiarazione di transito comprendente informazioni per la dichiarazione sommaria di entrata e di uscita
	<p>del trasportatore. Il codice EORI del trasportatore deve essere indicato anche nelle situazioni contemplate dall'articolo 187, paragrafo 3, dell'AE CDU.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell'AD CDU, il codice EORI è obbligatorio per le persone che agiscono in qualità di trasportatori ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea a meno che queste persone non abbiano un codice TCUIN.</p>		
Parte destinataria della notifica	<p>Condizionale: il codice EORI deve essere indicato quando la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone di tale codice o, quando sono concesse agevolazioni nel quadro di un programma, riconosciuto dall'Unione europea, di partenariato commerciale di un paese terzo, questa informazione può assumere la forma di un numero di identificazione unico di un paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione europea.</p>		

Dichiarazione sommaria			
Funzione	Entrata	Uscita	Dichiarazione di transito comprendente informazioni per la dichiarazione sommaria di entrata e di uscita
Speditore/espeditore	Condizionale: il codice EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo deve essere indicato quando la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone di tale codice o, quando sono concesse agevolazioni nel quadro di un programma, riconosciuto dall'Unione europea, di partenariato commerciale di un paese terzo, questa informazione può assumere la forma di un numero di identificazione unico di un paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione europea.	Condizionale: il codice EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo deve essere indicato quando la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone di tale codice o, quando sono concesse agevolazioni nel quadro di un programma, riconosciuto dall'Unione europea, di partenariato commerciale di un paese terzo, questa informazione può assumere la forma di un numero di identificazione unico di un paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione europea.	Condizionale: il codice EORI deve essere indicato quando la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone di tale codice. Obbligatorio: se l'ufficio doganale di partenza si trova nell'UE e lo speditore è un operatore economico autorizzato (AEO).
Persona che presenta la dichiarazione sommaria	Obbligatorio: codice EORI	Obbligatorio: codice EORI	Obbligatorio: codice EORI

Dichiarazione sommaria			
Funzione	Entrata	Uscita	Dichiarazione di transito comprendente informazioni per la dichiarazione sommaria di entrata e di uscita
Destinatario	Condizionale: il codice EORI deve essere indicato quando la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone di tale codice o, quando sono concesse agevolazioni nel quadro di un programma, riconosciuto dall'Unione europea, di partenariato commerciale di un paese terzo, questa informazione può assumere la forma di un numero di identificazione unico di un paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione europea.	Condizionale: il codice EORI deve essere indicato quando la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone di tale codice o, quando sono concesse agevolazioni nel quadro di un programma, riconosciuto dall'Unione europea, di partenariato commerciale di un paese terzo, questa informazione può assumere la forma di un numero di identificazione unico di un paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione europea.	Condizionale: il codice EORI deve essere indicato quando la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone di tale codice. Obbligatorio: se l'ufficio doganale di partenza non si trova nell'UE, ma il destinatario è un operatore economico autorizzato (AEO).
Persona che chiede la deviazione	Obbligatorio: codice EORI		
Operatore destinatario autorizzato			TIN (codice identificativo dell'operatore)

Dichiarazione doganale			
	Importazione	Esportazione	Transito
Speditore/ esportatore	Può essere richiesto dagli Stati membri: codice EORI o codice richiesto dalla normativa dello Stato membro interessato ²	È richiesto dagli Stati membri: codice EORI o codice <i>ad hoc</i>	Può essere richiesto dagli Stati membri: codice EORI o codice <i>ad hoc</i> ²
Destinatario	È richiesto dagli Stati membri: codice EORI o codice <i>ad hoc</i>	Può essere richiesto dagli Stati membri: codice EORI o codice richiesto dalla normativa dello Stato membro interessato ²	Può essere richiesto dagli Stati membri: codice EORI o codice richiesto dalla normativa dello Stato membro interessato ²
Dichiarante/	È richiesto dagli Stati	È richiesto dagli Stati	

rappresentante	membri: codice EORI o codice <i>ad hoc</i>	membri: codice EORI o codice <i>ad hoc</i>	
Obbligato principale			È richiesto dagli Stati membri: codice EORI

² Disposizioni alle quali gli Stati membri possono decidere di derogare. Gli operatori dei paesi terzi non sono tuttavia tenuti a disporre di un codice EORI quando agiscono in qualità di speditore/esportatore o di destinatario.

Nel caso di operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione titolari di carnet ATA o CPD, il codice EORI deve essere fornito:

nella casella A "titolare e indirizzo" dell'esportazione, della reimportazione e, se del caso, del volet di transito del carnet ATA;

nella casella 1 "titolare (nome, indirizzo)" del volet di esportazione e di importazione (reimportazione nell'UE) del carnet CPD.

Le copertine e le matrici dei carnet non devono recare alcuna indicazione del codice EORI in quanto i carnet sono documenti doganali internazionali e il codice EORI deve essere fornito solo ai fini della corretta applicazione del CDU e dei relativi atti delegati/di esecuzione. Le pertinenti convenzioni non prevedono che venga fornito un codice EORI.

Informazioni importanti concernenti le norme sull'utilizzo dei codici EORI e degli identificatori dei paesi terzi

1. Per "codice *ad hoc*" s'intende un codice che **può venire** attribuito dall'amministrazione doganale (la quale può quindi anche rifiutarsi di dare seguito alla richiesta) **per la dichiarazione in questione**. Il codice *ad hoc* non è un codice EORI e non viene scambiato nell'ambito del sistema EORI. Un codice *ad hoc* deve servire soprattutto in situazioni eccezionali, in cui la persona non ha ancora ricevuto un codice EORI oppure non ha l'obbligo di registrarsi per ottenere un codice EORI, ma è tenuta, in virtù dell'allegato B dell'AD CDU, a indicare il proprio codice di identificazione nella dichiarazione doganale. I codici *ad hoc* non possono venire utilizzati nelle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita. Le norme che regolano la gestione di questo codice (ossia, se e come debba essere attribuito) devono essere stabilite dalle disposizioni nazionali degli Stati membri.
2. Queste norme riguardano soltanto i numeri di identificazione da fornire nelle dichiarazioni doganali e non stabiliscono condizioni relative all'indirizzo da indicare in tali dichiarazioni. Gli indirizzi delle parti menzionate nelle dichiarazioni doganali non saranno convalidati confrontandoli con quelli figuranti nel sistema EORI.
3. L'Unione europea ha concluso accordi internazionali con i paesi terzi finalizzati al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato (AEO) e del programma di partenariato commerciale dell'altro paese per facilitare i controlli doganali di sicurezza. È pertanto necessario che il sistema delle operazioni doganali degli SM identifichi non solo gli operatori economici autorizzati dell'Unione, ma anche gli operatori economici aderenti a programmi di partenariato commerciale di paesi terzi. Alcune persone sono pertanto autorizzate a dichiarare il codice identificativo del loro paese terzo.
4. Nelle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita non occorre indicare nome e indirizzo se è fornito un codice EORI (o, ove consentito, un codice identificativo di un paese terzo).

3. GLI ATTORI INTERESSATI AL SISTEMA EORI E LE LORO ATTIVITÀ PRINCIPALI

3.1. Commissione europea

La Commissione europea fornisce l'infrastruttura e i servizi per i compiti principali elencati qui di seguito:

- conservare i dati EORI a livello centrale;
- raccogliere i dati nazionali EORI forniti dagli Stati membri nell'archivio centrale;
- fornire (inoltrare) i dati EORI ai sistemi degli Stati membri;
- consultare i dati EORI e controllare le qualifiche di AEO confrontandole con i dati dell'archivio centrale;
- fornire al pubblico un'interfaccia per verificare la validità dei codici EORI confrontandoli con i dati dell'archivio centrale e per accedere ai dati delle registrazioni nel sistema EORI (si veda la sezione 4.1.2);
- fornire al pubblico un'interfaccia per accedere all'elenco delle autorità degli Stati membri responsabili dell'attribuzione dei codici EORI.

3.2. Stati membri

I ruoli e le responsabilità principali degli Stati membri (SM) sono:

- decidere se riutilizzare un codice già assegnato (ad esempio il numero di partita IVA) per la composizione del codice EORI o comporre uno nuovo. Inoltre, gli SM devono selezionare, fra i dati nazionali di cui dispongono, quelli che sono rilevanti per il sistema EORI;
- fornire periodicamente al sistema centrale i dati dei rispettivi sistemi EORI nazionali. In particolare, si raccomanda vivamente agli Stati membri di inviare appena possibile i nuovi dati concernenti la registrazione EORI al sistema centrale gestito dalla Commissione europea (si veda la sezione 3.1);
- rispondere della gestione del sistema nazionale. Gli SM con una propria banca dati EORI sono tenuti a garantire che i dati siano aggiornati, completi e precisi.

Esempio:

A un operatore economico stabilito in Spagna il codice EORI deve essere attribuito dall'autorità doganale spagnola. Nel caso in cui l'operatore economico ottenga un numero di partita IVA dall'autorità fiscale austriaca dopo l'attribuzione del codice EORI, l'OE ha l'obbligo di chiedere all'autorità doganale che ha emesso il codice EORI (Spagna) di aggiornare i dati nel sistema EORI.

3.3. Operatori economici o altre persone

Nel contesto del sistema EORI gli operatori economici, o le altre persone, hanno il ruolo seguente:

- avviare la procedura di registrazione presso l'autorità doganale di uno Stato membro (si veda il capitolo 1);

- fornire le informazioni elencate nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 3, dell'allegato 12-01 dell'AD CDU e, se l'autorità doganale dello Stato membro lo ritiene necessario, i documenti di accompagnamento (articolo 15, paragrafo 1, del CDU);
- informare immediatamente l'autorità doganale emittente dello Stato membro in merito alla modifica dei dati che costituiscono la registrazione EORI e fornire, su richiesta dell'autorità doganale emittente, i documenti di accompagnamento.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del CDU, la persona interessata è responsabile di quanto segue:

- dell'accuratezza, della completezza e dell'aggiornamento delle informazioni fornite all'autorità doganale in occasione della presentazione delle informazioni contenenti il codice EORI;
- dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità dei documenti a sostegno delle informazioni fornite.

Qualora a fornire le informazioni sia un rappresentante doganale della persona interessata, anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare gli obblighi elencati in precedenza. Tuttavia, quando il rappresentante presenta il codice EORI della persona rappresentata in una dichiarazione, in una domanda o in qualsiasi altro modulo, alle informazioni registrate nel sistema EORI si applica il principio di buona fede quale stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (ad esempio, Teleos C-409/04).

3.4. Utenti

Gli utenti esterni possono avere accesso a **taluni** dati EORI, resi disponibili tramite il portale web Europa (consultabile in Internet; si veda la sezione 4.1.2). Essi possono accedere all'interfaccia pubblica del sistema EORI (senza necessità di identificazione, autenticazione o autorizzazione da parte del sistema) per verificare se il codice EORI è attivo e/o controllare il nome e il domicilio della persona interessata, ove sia stato dato il consenso alla pubblicazione (si veda la sezione 4.1.2).

4. TUTELA DEI DATI PERSONALI E SISTEMA EORI

4.1. Regola generale

Il sistema EORI e i dati che esso scambia con i sistemi informatici nazionali devono conformarsi ai regolamenti, alle direttive e alle decisioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei dati, e in particolare:

- regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati;
- decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio;
- decisione della Commissione C(2006) 3602, del 16 agosto 2006, relativa alla sicurezza dei sistemi d'informazione utilizzati dalla Commissione europea.

Gli Stati membri sono i titolari del trattamento dei dati personali che hanno inserito nella banca dati centrale EORI.

Le autorità doganali degli Stati membri caricano nella banca dati EORI i codici EORI unitamente ai dati di registrazione ricevuti durante la procedura di registrazione. Le autorità doganali hanno accesso ai dati caricati dalle autorità doganali degli altri Stati membri. Possono anche scaricarli nelle loro banche dati nazionali.

La Commissione elabora i dati personali per conto degli Stati membri.

Il ruolo della Commissione è quello di fornire l'infrastruttura che consenta di "mettere in comune" i dati ricevuti dagli Stati membri. Pertanto, la Commissione non modifica il contenuto della banca dati, ma si limita a replicare i registri nazionali.

I dati vengono elaborati automaticamente dal sistema EORI.

Gli Stati membri devono coinvolgere le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati nella raccolta e nella gestione dei dati caricati nel sistema centrale EORI.

La persona interessata ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano e che sono trattati attraverso la banca dati centrale, il diritto all'informazione, alla rettifica, alla cancellazione ("diritto all'oblio"), il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla notifica della rettifica o della cancellazione dei dati personali o della limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di essere informata in merito alla violazione dei dati personali, alla trasparenza, alle modalità nonché ai principi relativi al trattamento dei dati personali.

4.1.1. Informazioni da fornire

Fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), le persone i cui dati personali sono trattati ai fini dell'attribuzione di un codice EORI devono essere informate:

- (a) dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- (b) dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- (c) delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché della base giuridica del trattamento;
- (d) dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali;
- (e) del periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, dei criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- (f) dell'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- (g) dell'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- (h) del diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo;
- (i) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché dell'importanza e delle conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- (j) qualora il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, dei legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- (k) ove applicabile, dell'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e dell'esistenza o dell'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/679, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, compreso, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite verbalmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

4.1.2. Pubblicazione dei dati di identificazione e di registrazione

I dati di identificazione e di registrazione degli operatori economici e delle altre persone elencate nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 3, dell'allegato 12-01 dell'AD CDU, punti 1, 2 e 3 (codice EORI, nome completo della persona e indirizzo di

stabilimento/residenza) possono essere pubblicati su Internet dalla Commissione soltanto se le persone interessate hanno espresso liberamente il consenso. Tale consenso deve consistere in una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Il consenso alla pubblicazione deve essere reso in forma scritta.

L'autorità deve inoltre informare gli operatori economici e le altre persone di cui sopra del fatto che la pubblicazione non è obbligatoria e che il mancato consenso non ha alcuna conseguenza per il trattamento delle loro domande di attribuzione del codice EORI, né per qualsiasi formalità doganale che li riguardi.

Ne consegue l'esigenza di rendere i soggetti interessati pienamente edotti sulla possibilità che i dati siano divulgati tramite Internet, oltre a fornire loro qualsiasi altra informazione che sia necessaria per poter considerare il consenso "specifico, espresso liberamente e con cognizione di causa".

Nel testo la richiesta di consenso deve essere formulata in modo chiaro e specifico e deve distinguersi nettamente dall'insieme delle comunicazioni indirizzate agli operatori economici e agli altri interessati. Le autorità nazionali competenti per la tutela dei dati devono essere consultate in merito alla formulazione della richiesta di consenso.

Una volta accordato, il consenso deve essere comunicato, conformemente alle normative nazionali degli Stati membri, alle autorità doganali degli Stati membri.

La persona che ha espresso il proprio consenso scritto alla divulgazione dei dati personali ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento.

I codici EORI e i dati elencati nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 3, dell'allegato 12-01 dell'AD CDU sono trattati nel sistema centrale per il periodo stabilito dalle disposizioni giuridiche degli Stati membri che hanno caricato i dati.

Una volta terminato questo periodo, gli Stati membri devono cancellare i codici EORI dai propri sistemi nazionali.

Il link per verificare la validità dei codici EORI e accedere ai dati di registrazione EORI è il seguente:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=it

ALLEGATO I

Requisiti in materia di dati

Dato 1 - Codice EORI

La definizione è contenuta all'articolo 1, punto 18, dell'AD CDU.

Il codice EORI è strutturato nel modo seguente:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Formato	Esempi
1	Identificativo dello Stato membro che attribuisce il codice (codice paese ISO alpha 2)	Alfabetico 2	a2	PL
2	Identificativo univoco in uno Stato membro	Alfanumerico 15	an..15	1234567890ABCDE

Esempi di codici EORI

PL1234567890ABCDE per un esportatore polacco (codice paese: PL) il cui codice nazionale unico è 1234567890ABCDE.

Se il codice EORI deve essere assegnato a un operatore economico che è titolare di un carnet TIR, ma che non è stabilito nel territorio doganale dell'Unione, si consiglia di utilizzare la seguente struttura del codice EORI:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Formato	Esempi
1	Identificativo dello Stato membro che attribuisce il codice (codice paese ISO alpha 2)	Alfabetico 2	a2	CZ
2	Identificatore del carnet TIR	Alfabetico 1	T	-
3	Codice dell'associazione nazionale tramite la quale il titolare del carnet TIR è stato autorizzato	Numerico 3	n3	053
4	Numero di identificazione unico del titolare di carnet TIR	Numerico 10	n..10	0123456789

Esempio

CZT0530123456789 per un operatore che è stato autorizzato dall'associazione russa ASMAP (codice 053) a utilizzare un carnet TIR e che è stato registrato per il codice EORI nella Repubblica ceca in quanto ha presentato in tale paese una dichiarazione sommaria di entrata.

Codice paese: i codici alfabetici dell'Unione per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con i requisiti del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione. La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione.

Ai fini della registrazione, gli Stati membri possono utilizzare un codice già assegnato a un operatore economico o a un'altra persona dalle autorità competenti a fini fiscali, statistici o di altra natura.

Dato 2 - Nome completo della persona

In EORI2, il campo relativo al nome della persona viene ampliato per rispecchiare le norme internazionali, rendendo possibile l'inserimento di nomi di società contenenti fino a 512 caratteri alfanumerici.

Per le persone fisiche:

nome della persona quale riportato in un documento di identità valido per l'espatrio al di fuori delle frontiere esterne dell'Unione o quale figura nel registro anagrafico nazionale dello Stato membro di residenza.

Per gli operatori economici che figurano nel registro delle imprese dello Stato membro di stabilimento:

denominazione legale dell'operatore economico quale riportata nel registro delle imprese del paese di stabilimento.

Per gli operatori economici che non figurano nel registro delle imprese del paese di stabilimento:

denominazione legale dell'operatore economico quale riportata nell'atto di costituzione.

Dato 3 - Indirizzo di stabilimento/residenza

L'indirizzo completo del luogo in cui la persona è stabilita/risiede, compresi la via e il numero, il codice postale, la città, il codice paese.

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Formato	Esempi
1	Via e numero	Alfanumerico 70	an..70	Franklin 28
2	Codice postale	Alfanumerico 9	an..9	1000
3	Città	Alfanumerico 35	an..35	Bruxelles
4	Codice paese	Alfabetico 2	a2	ISO alpha 2: BE

Dato 4 - Stabilimento nel territorio doganale dell'Unione

Indicare se l'operatore è stabilito o no nel territorio doganale dell'Unione. Questo dato è utilizzato esclusivamente per operatori economici con un indirizzo in un paese terzo.

Tipo di campo	Formato	Codici utilizzati
Numerico 1	n1	0 Non stabilito nel territorio doganale dell'Unione 1 Stabilito nel territorio doganale dell'Unione

Dato 5 - Numero di partita IVA

Ogni singolo numero di partita IVA deve contenere il prefisso del codice paese (ISO alfa 2) attraverso cui è possibile identificare lo Stato membro emittente.

Tuttavia, la Grecia è autorizzata a utilizzare il prefisso "EL".

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Formato	Esempi	Cardinalità
1	Identificativo dello Stato membro che attribuisce il codice (codice paese ISO alpha 2)	Alfabetico 2	a2	EL	99x
2	Identificativo univoco in uno Stato membro	Alfanumerico 15	an..15	EL123456789	

Dal 1° luglio 2010 i numeri di partita IVA, ove assegnati dagli Stati membri, dovranno essere caricati nel sistema centrale EORI. In funzione della situazione individuale, a una persona può essere attribuito più di un numero di partita IVA (fino a un massimo di 99). Le persone che esercitano attività imponibili in diversi Stati membri riceveranno più numeri IVA. Tuttavia, soltanto il numero IVA assegnato alla persona in questione (e non ad esempio alla sua società controllata) dovrà essere caricato con il codice EORI. Le autorità responsabili dello Stato membro di registrazione dovranno caricare tutti i numeri IVA che hanno ricevuto dalla persona a cui è stato assegnato un codice EORI dopo aver verificato l'autenticità di tali numeri.

Gli Stati membri devono cancellare i numeri IVA dal sistema centrale EORI non appena non sono più validi. **Dato 6 - Status giuridico**

La raccolta di questo dato non è obbligatoria per gli Stati membri.

Il campo può contenere fino a un massimo di 50 caratteri alfanumerici.

Come indicato nell'atto di costituzione.

Dato 7 - Contatto

Dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.

Nome e indirizzo della persona di contatto e uno dei dati seguenti: numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica.

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Formato	Cardinalità
1	Nome della persona di contatto	Alfanumerico 70	an..70	9X
2	Via e numero	Alfanumerico 70	an..70	
3	Codice postale	Alfanumerico 9	an..9	
4	Città	Alfanumerico 35	an..35	
5	Numero di telefono	Alfanumerico 50	an..50	
6	Numero di fax	Alfanumerico 50	an..50	
7	Indirizzo di posta elettronica	Alfanumerico 50	an..50	

Dato 8 - Numero di identificazione unico di un paese terzo

La raccolta di questo dato (an..17) non è obbligatoria per gli Stati membri.

La cardinalità di questo dato è 99x.

Se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione:

numero di identificazione eventualmente assegnato alla persona interessata a fini doganali dalle autorità competenti di un paese terzo per l'identificazione degli operatori economici a fini doganali.

Dato 9 - Consenso accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3

Tipo di campo	Formato	Codici utilizzati
Numerico 1	n1	"0" Da non pubblicare "1" Da pubblicare

Dato 10 - Denominazione abbreviata

Denominazione abbreviata della persona registrata (alfanumerico massimo 70 caratteri).

Esempio

BAT è l'abbreviazione della società British American Tobacco.

Dato 11 - Data di stabilimento

La raccolta di questo dato (n..8) non è obbligatoria per gli Stati membri.

Per le persone fisiche: data di nascita

Per le persone giuridiche e le associazioni di persone di cui all'articolo 5, punto 4, del codice: data di stabilimento quale indicata nel registro delle imprese del paese di stabilimento o nell'atto di stabilimento, se la persona o l'associazione non sono registrate nel registro delle imprese.

Dato 12 - Tipologia di persona

La raccolta di questo dato non è obbligatoria per gli Stati membri.

Tipo di campo	Formato	Codici utilizzati
Numerico 1	n1	"1" Persona fisica "2" Persona giuridica "3" Associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

Dato 13 - Attività economica principale

La raccolta di questo dato non è obbligatoria per gli Stati membri.

Attività economica principale (an4) in conformità della nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), figurante nel registro delle imprese dello Stato membro interessato.

Esempio

4690 - Commercio all'ingrosso non specializzato

Dato 14 - Data di inizio del codice EORI

Primo giorno (aaaammgg - numerico 8 caratteri) del periodo di validità della registrazione EORI. Ciò significa il primo giorno in cui un operatore economico può utilizzare il codice EORI per gli scambi con le autorità doganali. La data di inizio non può essere anteriore a quella di stabilimento.

Dato 15 - Data di scadenza del codice EORI

Ultimo giorno (aaaammgg - numerico 8 caratteri) del periodo di validità della registrazione EORI. Ciò significa l'ultimo giorno in cui un operatore economico può utilizzare il codice EORI per gli scambi con le autorità doganali.

Le informazioni devono essere conservate per dieci anni dopo la data di scadenza al fine di agevolare la correzione delle dichiarazioni doganali presentate prima della cessazione dell'attività da parte dell'operatore economico (titolo I, capitolo 1, nota 5 dell'allegato 12-01 dell'AD CDU).

ALLEGATO II

Esempi di profili di entità che, secondo le legislazioni nazionali degli Stati membri, sono persone giuridiche o associazioni di persone sprovviste di personalità giuridica ma aventi la capacità di agire (si veda la sezione 1.1.1).

Stato membro	Persone giuridiche	Associazioni di persone sprovviste di personalità giuridica ma aventi la capacità di agire
BE	<ul style="list-style-type: none">▪ Société Privée à Responsabilité Limitée (S.P.R.L.)▪ Société Anonyme (SA)▪ Société Coopérative à Responsabilité Illimitée (SCRI)	Société en Commandite Simple (SCS)
BG	<ul style="list-style-type: none">▪ Акционерните дружества (АД)▪ Еднолични акционерни дружества (ЕАД)▪ Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)▪ Дружество с ограничена отговорност (ООД)▪ Еднолични дружество с ограничена отговорност (ЕООД)▪ Сдружения и фондации с нестопанска цел▪ Както и всички останали лица, които са вписани в Търговския регистър	<ul style="list-style-type: none">▪ Командните дружества (КД)▪ Командно дружество с акции (КДА)▪ Събирателно дружество (СД)▪ Кооперации▪ Кооперативни предприятия▪ Между кооперативни предприятия▪ Клон на чуждестранно дружество (КЧД)▪ Търговец – публично предприятие (Т-ПП)▪ Търговско предприятие▪ Едноличен търговец (ЕТ) – физическо лице, което съгласно българското законодателство може да сключва и да извършва търговски сделки
CZ	<ul style="list-style-type: none">▪ Veřejná obchodní společnost▪ Komanditní společnost▪ Společnost s ručením omezeným▪ Akciová společnost▪ Družstvo▪ Státní podnik	
DK	<ul style="list-style-type: none">- Aktieselskab (A/S)- Anpartsselskab (ApS) Selvejende Institution	Interessentskab (I/S)
DE	<ul style="list-style-type: none">▪ Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)▪ Aktiengesellschaft (AG)	<ul style="list-style-type: none">▪ BGB-Gesellschaft (GbR)▪ Partnerschaftsgesellschaft (+ Partner)▪ Offene Handelsgesellschaft (OHG,

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eingetragener Verein (e.V.) ▪ Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA, GmbH & Co. KGaA, Stiftung & Co. KGaA) ▪ Eingetragene Genossenschaft (eG) ▪ Stiftung des Privatrechts (Stiftung) 	<p>GmbH & Co. OHG)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommanditgesellschaft (KG, GmbH & Co. KG, Limited & Co. KG, AG & Co. KG, Stiftung & Co. KG, Stiftung GmbH & Co. KG) ▪ Stille Gesellschaft
EE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Täisühing (TÜ) ▪ Usaldusühing (UÜ) ▪ Osühing (OU) ▪ Aktsiaselts (AS) ▪ Tulundusühistu (-) ▪ Mittetulundusühing (MTÜ) ▪ Sihtasutus (SA) 	
IE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limited Liability Company ▪ Unlimited Liability Company ▪ Statutory Bodies 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partnership ▪ Trust
EL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ▪ Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) ▪ Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) ▪ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ▪ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) ▪ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ▪ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ▪ Συνεταιρισμός ▪ Σωματείο ▪ Ίδρυμα 	<p>Συμμετοχική ή αφανής εταιρεία</p>
ES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sociedad Anónima (S.A.) ▪ Sociedad Limitada (S.L) ▪ Sociedad colectiva ▪ Sociedad Comanditaria ▪ Sociedad Cooperativa ▪ Sociedad civil con personalidad jurídica ▪ Corporaciones locales ▪ Organismos públicos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunidad de propietarios ▪ Comunidad de bienes y herencias yacentes ▪ Uniones temporales de empresas ▪ Sociedad civil sin personalidad jurídica
FR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Société anonyme (SA) ▪ Société coopérative de production (SCOP) ▪ Société coopérative ▪ Société par actions simplifiée (SAS) ▪ Société par actions simplifiée (SAS) ▪ Société à responsabilité limitée (SARL) ▪ Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) ▪ Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ▪ Société en commandite simple (SCS) ▪ Société en commandite par actions (SCA) ▪ Société en nom collectif (SNC) ▪ Société anonyme sportive professionnelle (SASP) ▪ Société civile immobilière (SCI) ▪ Société civile professionnelle (SCP) ▪ Société civile de moyens (SCM) ▪ Société d'exercice libéral (SEL) ▪ Etablissement public à caractère industriel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toute personne physique ▪ Établissement ▪ Régie intéressée ▪ Régie de service public <p>Il n'y a pas de limite ou de liste définie car n'importe qui peut rentrer dans le champ d'application de cette définition notamment via une procuration.</p>

	<p>et commercial (EPIC)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Etablissement public à caractère administratif (EPA) ▪ Établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) ▪ Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) ▪ Établissements publics de coopération scientifique (EPCS) ▪ Établissements publics de coopération culturelle (EPCC) ▪ Établissements publics économiques ▪ Établissements publics de coopération intercommunale[4] (EPCI) ▪ Établissements publics de santé (EPS) ▪ Établissements publics du culte ▪ Établissements publics sociaux ou médico-sociaux ▪ Offices publics de l'habitat (OPH), qui succèdent aux OPAC et aux Offices publics d'HLM (OPHLM) ▪ Caisse des écoles (Établissements publics locaux) ▪ Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ▪ L'Etat Français ▪ Collectivités territoriales et leurs groupements (communes, départements, régions, collectivités d'outre-mer, intercommunalités, cantons, arrondissements,...) ▪ Groupements d'intérêt public (GIP) ▪ Autorités publiques indépendantes (AAI) ▪ Groupements d'intérêt économique (GIE) ▪ Groupements européens d'intérêt économique (GEIE) ▪ Syndicats ▪ Fondations d'entreprise ▪ Fondation reconnue d'utilité publique ▪ Fondation abritée ▪ Association de fait, ou non déclarée ▪ Association déclarée ▪ Associations agréées ▪ Associations reconnues d'utilité publique (RUP) ▪ Associations intermédiaires 	
IT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Società a responsabilità limitata (S.r.l.) ▪ Società per Azioni (S.p.A.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Società in nome collettivo (S.n.c.) ▪ Società in accomandita semplice (S.a.s.)
CY	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Δημόσια Εταιρεία ▪ Ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Συνεταιρισμός, Σωματείο ▪ Ίδρυμα, Λέσχη
LV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ▪ Akciju sabiedrība (AS) ▪ Individuālais komersants (IK) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komandītsabiedrība (KS) ▪ Pilnsabiedrība (PS)
LT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akcinė bendrovė (AB) 	Be

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) ▪ Mažoji bendrija (MB) ▪ Žemės ūkio bendrovė (ŽŪB) ▪ Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) ▪ Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) ▪ Komandinė ūkinė bendrija (KŪB) ▪ Individuali įmonė (IĮ) ▪ Europos bendrovė ▪ Europos kooperatinė bendrovė ▪ Europos ekonominių interesų grupė ▪ Advokatų profesinė bendrija ▪ Privačių detektyvų bendrija ▪ Valstybės įmonė (VĮ) ▪ Savivaldybės įmonė ▪ Biudžetinė įstaiga (BĮ) ▪ Viešoji įstaiga (VŠĮ) ▪ Asociacija ▪ Labdaros ir paramos fondas ▪ Bendrija ▪ Sodininkų bendrija ▪ Politinė partija ▪ Tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija ▪ Religinė bendruomenė ar bendrija ▪ Profesinė sąjunga ir jų susivienijimas ▪ Nuolatinė arbitražo institucija ▪ Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė ▪ Šeimyna ▪ Centrinis bankas ▪ Prekybos, pramonės ir amatų rūmai ▪ Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija ▪ Bendras valdymo ir pranešimų centras 	
LU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entreprise individuelle ▪ Société à responsabilité limitée unipersonnelle ▪ Société à responsabilité limitée (Sàrl) ▪ Société anonyme (SA) ▪ Société en nom collectif (SNC) ▪ Société coopérative ▪ Groupement d'intérêt économique (GIE) ▪ Société civile (SC) et Société civile immobilière (SCI) ▪ Société européenne (SE) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Société en commandite simple (SCS)
HU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ korlátolt felelősségű társaság (kft.) ▪ részvénytársaság (rt.) ▪ közhasznú társaság (kht.) ▪ egyesület ▪ köztestület ▪ vállalat ▪ leányvállalat ▪ alapítvány ▪ egyesülés ▪ költségvetési szerv ▪ szövetkezet ▪ tröszt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ közkereseti társaság (kkt.) ▪ betéti társaság (bt.) ▪ külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe ▪ egyéni vállalkozó (e.v.) ▪ egyéni cég (e.c.)
MT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Company Limited 	Other Commercial Partnerships

<p>NL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Public Liability Company ▪ Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) ▪ Naamloze vennootschap (NV) ▪ Vereniging ▪ Coöperatieve vereniging ▪ Stichting ▪ Publiekrechtelijk rechtspersoon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maatschap ▪ Commanditaire vennootschap ▪ Vennootschap onder firma
<p>AT</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktiengesellschaft - Namenszusatz „<i>Aktiengesellschaft</i>“ oder „<i>AG</i>“ ▪ Bund, einschl. Gebietskörperschaften ▪ Bundeskammer, Landeskammer ▪ Bundesland, einschl. Gebietskörperschaften ▪ Europäische Genossenschaft - mit voran- oder nachgestelltem Namenszusatz „<i>SCE</i>“ und gegebenenfalls mit der Ergänzung „<i>mit beschränkter Haftung</i>“ bzw. „<i>mbH</i>“ ▪ Europäische Gesellschaft - mit voran- oder nachgestelltem Namenszusatz „<i>SE</i>“ ▪ Fonds ▪ Gemeinde ▪ Genossenschaft mit beschränkter Haftung - mit Namenszusatz „<i>Genossenschaft mit beschränkter Haftung</i>“, „<i>Genossenschaft mbH</i>“ oder „<i>GenmbH</i>“ ▪ Genossenschaft - mit Namenszusatz „<i>Genossenschaft</i>“ oder „<i>Gen</i>“ ▪ Gesellschaft mit beschränkter Haftung - mit Namenszusatz „<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>“, „<i>Gesellschaft mbH</i>“, „<i>GesmbH</i>“ oder „<i>GmbH</i>“ ▪ Privatstiftung - mit Namenszusatz „<i>Privatstiftung</i>“ ▪ Österreichisches Filminstitut ▪ Sozialversicherungsanstalt, Krankenkasse ▪ Stiftung zur Erfüllung gemeinnütziger oder mildtätiger Aufgaben - im Namen muss ein Hinweis auf den Stiftungszweck enthalten sein ▪ Universität ▪ Verein - Name des Vereins muss einen Schluss auf den Vereinszweck enthalten ▪ gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung - mit dem Namenszusatz „<i>EWIV</i>“. ▪ Gesellschaft bürgerlichen Rechts - mit Namenszusatz „<i>GesbR</i>“ ▪ Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Kommanditgesellschaft - mit Namenszusatz der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ergänzt um „<i>& Co KG</i>“ ▪ Kommanditgesellschaft (einschließlich Kommandit-Erwerbsgesellschaft (KEG)) - mit Namenszusatz „<i>Kommanditgesellschaft</i>“ oder „<i>KG</i>“ (gilt auch für KEGs ab 1. Jänner 2010) <p>Offene Gesellschaft (darunter fallen auch offen Handelsgesellschaften (OHG) und offene Erwerbsgesellschaften (OEG) - mit Namenszusatz „<i>Offene Gesellschaft</i>“ oder „<i>OG</i>“</p>

PL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ spółdzielnia ▪ spółka akcyjna ▪ fundacja ▪ stowarzyszenie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ spółka jawna ▪ spółka komandytowa ▪ spółka partnerska ▪ spółka komandytowo-akcyjna ▪ wspólnota mieszkaniowa
PT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sociedade Anónima (SA), Sociedade por Quotas ▪ Sociedade em Comandita ▪ Sociedade em nome colectivo 	
RO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Societate in nume colectiv ▪ Societate in comandita simpla ▪ Societate pe actiuni (SA) ▪ Societate in comandita pe actiuni ▪ Societate cu raspundere limitata (SRL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asociatiile familiale Asociatiune in participatiune
SI	<p>Pravne osebe zasebnega prava:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ društvo ▪ delniška družba (d.d.) ▪ družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ▪ komanditna delniška družba (k.d.d.) ▪ zadruga ▪ gospodarsko interesno združenje (g.i.z.) ▪ družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) ▪ komanditna družba (k.d.) <p>Pravne osebe javnega prava:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ javni zavodi ▪ javni skladi ▪ javne agencije ▪ Banka Slovenije 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Združba oseb na podlagi ▪ družbene pogodbe (societeta).
SK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným ▪ Akciová spoločnosť ▪ Verejná obchodná spoločnosť ▪ Komanditná spoločnosť ▪ Družstvo ▪ Štátny podnik 	Občianske združenie
FI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avoin yhtiö (öppet bolag) ▪ Kommandiitti yhtiö (kommanditbolag) ▪ Osakeyhtiö (aktiebolag) ▪ Osuuskunta (andelslag) ▪ Säätiö (stiftelse) ▪ Valtion tai kunnan laitos (statlig eller kommunförbundets inrättning) ▪ Yhdistys (förening) ▪ Yksityinen elinkeinonharjoittaja (enskild näringsidkare) 	Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (Europeisk ekonomisk intressegruppering)
SE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktiebolag (AB) ▪ Handelsbolag (HB) ▪ Kommanditbolag (KB) ▪ Ekonomiska föreningar ▪ Statliga och kommunala myndigheter (här ingår även landsting) ▪ Stiftelser 	
UK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sole proprietor, Partnership, Company 	Registered partnership
HR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ trgovačka društva (društvo s ograničenom 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ortakluk

	<p>odgovornošću, dioničko društvo, gospodarsko interesno udruženje, javno trgovačko društvo, komanditno društvo)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ trgovac pojedinac▪ udruge registrirane u Registar udruga▪ ostale pravne osobe upisane u Sudskom registru (ustanove, zadruge)▪ gospodarska interesna udruženja, podružnice inozemnih trgovačkih društava▪ državna tijela, tijela jedinica lokale i područne (regionalne) samouprave te druga javnopravna tijela	<ul style="list-style-type: none">▪ udruge koje nisu registrirane ni upisane u Registar udruga
--	---	--